

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 novembre 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 3 maggio 2018, n. 2.

Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. (18R00293) Pag. 1

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 aprile 2018, n. 13.

Regolamento di esecuzione relativo agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione e dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. (18R00234) Pag. 82

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 aprile
2018, n. 0114/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento dei soggetti che svolgono l'attività di trasporto sanitario, in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 19/2017. (18R00256) Pag. 84

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2018, n. 18.

Disposizioni concernenti termini previsti dalla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014). (18R00280). Pag. 85

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2018, n. 19.

Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana S.p.A. Modifiche alla l.r. 28/2008. (18R00281). Pag. 86

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2018, n. 2.

Proroga del termine di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2012, n. 17 (Disciplina delle sale da gioco). (18R00231). Pag. 90


REGIONE SICILIA

LEGGE 5 maggio 2017, n. 7.

Modifiche di norme in materia di cessazione degli organi comunali. (18R00205) Pag. 91

DECRETO PRESIDENZIALE 26 aprile 2018, n. 11.

Regolamento di attuazione dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36. Disciplina dei requisiti strutturali, di personale ed attrezzature dei soggetti autorizzati al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica secondo la normativa e le linee guida nazionali. (18R00335) Pag. 91



s) l'art. 4 della legge regionale 28 settembre 2016, n. 8.

3. Restano in vigore gli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 32, 33, 121, 122, 124, 125 e 126 del DPGR 12 luglio 1984, n. 12/L.

4. Restano in vigore le disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria contenute nel DPGR 27 ottobre 1999, n. 8/L.

Art. 338.

Norma finale

1. Quando norme o provvedimenti fanno riferimento alle disposizioni espressamente abrogate dall'art. 337, comma 1, o alle corrispondenti disposizioni indicate nella colonna C dell'allegato L/1 il riferimento si intende alle relative disposizioni della presente legge, come riportate nella colonna A dello stesso allegato L/1.

2. Restano fermi i termini fissati nelle disposizioni abrogate dall'art. 337 per l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti e per l'adozione di atti, in relazione alle norme riunite nella presente legge.

Art. 339.

Pubblicazione ed entrata in vigore della legge

1. La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, avendo effetto dal 15 giugno 2018.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 3 maggio 2018

KOMPATSCHER

18R00293

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 aprile 2018, n. 13.

Regolamento di esecuzione relativo agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione e dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19/I-II del 10 maggio 2018).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale del 6 marzo 2018, n. 193.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento dà attuazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, alla normativa statale sugli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione e dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, adottando gli adeguamenti necessari alla luce delle specifiche esigenze delle scuole della Provincia di Bolzano.

2. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente regolamento, restano ferme le disposizioni statali in materia di esami di Stato.

TITOLO I

**ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO
CICLO DI ISTRUZIONE**

Art. 2.

Disposizioni generali

1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge sulla base delle indicazioni provinciali per la definizione dei *curricoli* e comprende, per le scuole in lingua tedesca e italiana, quattro prove scritte e un colloquio, e, per le scuole delle località ladine, cinque prove scritte (ladino, italiano, tedesco, inglese e ambito logico-matematico) e un colloquio.

2. Per rispondere alle specifiche esigenze delle scuole dei tre gruppi linguistici della Provincia di Bolzano, i rispettivi intendenti scolastici definiscono con propria circolare gli aspetti organizzativi e di specifico contenuto nonché le modalità di svolgimento degli esami di Stato.

Art. 3.


*Italiano/tedesco seconda lingua e altre lingue
d'insegnamento*

1. Nel corso dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l'accertamento della seconda lingua nelle scuole in lingua tedesca e in lingua italiana avviene, sulla base delle indicazioni provinciali, mediante una prova scritta e un colloquio.

2. Nella prova scritta sono accertate le competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni con riferimento alle abilità di ascolto, lettura e produzione scritta; nel colloquio interdisciplinare sono accertate le competenze acquisite nella produzione orale.

3. La commissione d'esame predispone i criteri e le modalità per l'accertamento delle conoscenze della seconda lingua, tenuto conto delle indicazioni della rispettiva Intendente scolastica/del rispettivo Intendente scolastico.

4. Nelle scuole delle località ladine l'accertamento delle competenze delle alunne e degli alunni nelle lingue d'insegnamento italiana, tedesca e ladina avviene mediante



specifiche prove scritte equivalenti e nell'ambito del colloquio. La commissione d'esame predispone i criteri e le modalità per l'accertamento delle competenze delle alunne e degli alunni nelle rispettive lingue d'insegnamento.

Art. 4.

Prove INVALSI

1. La Provincia autonoma di Bolzano disciplina la partecipazione alle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI, che rappresentano requisito di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

TITOLO II

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEI PERCORSI
DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO
GRADO

Art. 5.

Disposizioni generali

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado si svolge sulla base delle indicazioni provinciali per la definizione dei *curricoli*, e comprende tre prove scritte e un colloquio volti ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dalle candidate e dai candidati.

2. Lo svolgimento delle prove scritte e del colloquio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole delle località ladine risponde al principio dell'insegnamento paritetico sancito dall'art. 19 dello Statuto di autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

3. Per rispondere alle specifiche esigenze delle scuole dei tre gruppi linguistici della Provincia di Bolzano, i rispettivi Intendenti scolastici definiscono con propria circolare gli aspetti organizzativi e di specifico contenuto nonché le modalità di svolgimento degli esami di Stato.

Art. 6.

Prima prova scritta

1. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua di insegnamento, italiana o tedesca, in relazione al corso di studi frequentato, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche della candidata/del candidato. Nelle scuole delle località ladine essa è volta all'accertamento della padronanza della lingua italiana o tedesca.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, le prove d'esame per le scuole in lingua tedesca e le scuole delle località ladine sono stabilite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta della rispettiva Intendente scolastica/del rispettivo Intendente scolastico.

3. La commissione d'esame può attribuire, per la prima prova scritta, fino ad un massimo di 15 punti.

Art. 7.

Seconda prova scritta

1. Per le scuole in lingua tedesca e ladina, le tracce della seconda prova scritta, definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, vengono tradotte e trasmesse al Ministero dalla rispettiva Intendente scolastica/dal rispettivo intendente scolastico.

2. Per le alunne e gli alunni della Formazione professionale che hanno frequentato il corso annuale oppure biennale secondo le disposizioni vigenti e che si conclude con l'esame di Stato, le tracce d'esame sono stabilite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta della rispettiva Intendente scolastica/del rispettivo Intendente scolastico.

3. La commissione d'esame può attribuire, per la seconda prova scritta, fino ad un massimo di 15 punti.

Art. 8.

Terza prova scritta

1. La terza prova scritta si svolge il giorno successivo alla seconda prova scritta e tende ad accertare la padronanza della seconda lingua.

2. La prova è finalizzata all'accertamento della competenza linguistico-comunicativa delle alunne e degli alunni, ed è riferita alle abilità di ascolto, comprensione del testo e produzione scritta.

3. Le prove d'esame vengono definite dalla rispettiva Intendente scolastica/dal rispettivo intendente scolastico.

4. Nelle scuole delle località ladine la terza prova scritta tende ad accertare la padronanza della lingua d'insegnamento non oggetto della prima prova scritta. Le tracce della prova sono stabilite dalla commissione d'esame.

5. La commissione d'esame può attribuire, per la terza prova scritta, fino ad un massimo di 10 punti.

Art. 9.


Colloquio

1. Una parte del colloquio è riservata all'accertamento della padronanza della seconda lingua. Nelle scuole delle località ladine il colloquio si svolge in lingua italiana e tedesca, garantendo comunque l'uso della lingua ladina nel corso del colloquio.

2. Per le alunne e gli alunni della Formazione professionale che hanno frequentato il corso annuale oppure biennale secondo le disposizioni vigenti, che si conclude con l'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, il colloquio prevede anche la presentazione da parte della candidata/del candidato, eventualmente anche in forma multimediale, del progetto di lavoro individuato e sviluppato durante il corso. Il colloquio è finalizzato, tra l'altro, anche all'accertamento:

a) dei risultati del progetto di lavoro rispetto alle competenze tecnico-professionali di riferimento del corso;

b) della capacità di argomentare e motivare la modalità prescelta per l'elaborazione del progetto di lavoro.



3. La commissione d'esame può attribuire, per il colloquio, fino ad un massimo di 20 punti.

Art. 10.

Prove INVALSI

1. La Provincia autonoma di Bolzano disciplina la partecipazione alle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI, che rappresentano requisito di ammissione all'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 11.

Curriculum dell'alunna e dell'alunno

1. Al diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato è allegato il curriculum dell'alunna/dell'alunno di cui all'art. 1-sexies della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche. La Giunta provinciale definisce contenuti, criteri e modalità per la realizzazione del curriculum dell'alunna e dell'alunno.

Art. 12.

Disposizioni particolari

1. Per gli alunni e le alunne provenienti da fuori provincia, che hanno frequentato nelle scuole a carattere statale o paritarie della provincia solo la penultima e l'ultima classe dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, su richiesta degli interessati, da presentarsi entro il 20 marzo, è possibile prescindere dall'accertamento della conoscenza della seconda lingua nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. In tal caso la commissione ripulisce i quaranta punti per la valutazione delle prove scritte nel seguente modo: per la prima e la seconda prova rispettivamente venti punti.

Art. 13.

Disposizioni per le alunne e gli alunni della Formazione professionale

1. Per le alunne e gli alunni della Formazione professionale che hanno frequentato il corso annuale oppure biennale secondo le disposizioni vigenti e che sono stati ammessi all'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, la commissione d'esame è composta da:

a) una/un presidente in possesso dei requisiti secondo le vigenti disposizioni sulla composizione delle commissioni d'esame;

b) tre commissari interni provenienti dall'istituzione formativa sede del corso annuale;

c) tre commissari esterni provenienti dalla Formazione professionale e/o dalle scuole a carattere statale.

2. Le alunne e gli alunni della Formazione professionale che hanno frequentato il corso annuale oppure biennale secondo le disposizioni vigenti e che hanno superato l'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, conseguono un diploma di istruzione professionale con indicazione del settore e dell'indirizzo. La Giunta provinciale definisce, ai fini del rilascio del rispettivo diploma conclusivo, la corrispondenza tra i diplomi professionali della Provincia autonoma di Bolzano con i diplomi professionali nazionali di riferimento.

TITOLO III

NORME FINALI, ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 14.

Norme finali

1. Le disposizioni di cui al Titolo I trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018.

2. Le disposizioni di cui al Titolo II trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019.

Art. 15.

Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 maggio 1999, n. 22, e successive modifiche, è abrogato a decorrere dal 1° settembre 2018.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 aprile 2018

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER
(*Omissis*).

18R00234

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 aprile 2018, n. 0114/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento dei soggetti che svolgono l'attività di trasporto sanitario, in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 19/2017.

(*Publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 9 maggio 2018*).

IL VICEPRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 «Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria» ed, in particolare:

l'art. 48, comma 1, che prevede che con regolamento regionale sono stabiliti i requisiti, i criteri e le evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie e

